

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 gennaio 2006

Riconoscimento del Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

(GU n.13 del 17-1-2006)

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualità dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,

l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettivita' dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P., con sede in Modena, viale Corassori n. 72, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate

all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Istituto Parma Qualita', autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»; con decreto ministeriale 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2002 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P., con sede

in Modena, viale Corassori n. 72, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Prosciutto di Modena» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, per la D.O.P. «Prosciutto di Modena».

Art. 3.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalita' di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilita'».

Art. 5.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Prosciutto di Modena» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e

delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Prosciutto di Modena» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera f) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: La Torre